Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Sabato, 8 maggio 1924** — **Numero 105**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Dimissioni e nomina del Ministro per la guerra.

Sua Maestà il Re, con decreti del 30 scorso aprile, ha accettato le dimissioni rassegnate dal cav. Armando Diaz, Duca della Vittoria, senatore del Regno, dall'ufficio di Ministro Segretario di Stato per la guerra, ed ha nominato, in sua vece, il generale di corpo d'armata Antonino Di Giorgio, deputato al Parlamento.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 10 aprile 1924, n. 570.
Emissione di speciali sopratasse da applicarsi sul nuovo tipo di vaglia ordinari postali a tassa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti n. 2376 del 10 settembre 1923 e n. 3122 del 2 dicembre 1923 che dettano norme per il nuovo ordinamento dei vaglia postali;

Riconosciuta la necessità di procedere in analogia al disposto dell'art. 6 della tabella annessa al primo dei citati

decreti e dell'art. 3 del secondo, alla emissione degli speciali segnatasse di cui agli articoli stessi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quelli per le colonie e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di speciali segnatasse da applicarsi sul nuovo tipo di vaglia ordinari postali a tassa di cui al R. decreto n. 2376 del 10 settembre 1923, ad attestazione dell'avvenuta riscossione della tassa.

Art. 2.

I segnatasse-vaglia hanno formato identico a quello dei francobolli postali ordinari, e sono stampati a due colori con sistema tipografico, su carta filigranata speciale bianca recante in filigrana chiara, per trasparenza, coroncine Reali.

A motivo del disegno ornamentale che li contraddistingue, essi possono essere annoverati in due serie:

Serie 1ª Tagli da centesimi 20, 40, 50.

Il disegno è costituito da un fondo finemente tratteggiato orizzontalmente, sul quale campeggia una rigogliosa pianta di melegrane recante numerosi frutti; fra di essi corre e si intreccia un doppio nastro bianco, a segmenti d'arco, recante le due separate leggende: « Segnatasse » - « Vaglia » e nella parte inferiore della pianta, quasi ad occultare le radici della pianta stessa si adagia un altro nastro recante la leggenda: « Centesimi ».

A metà lunghezza del tronco ramificato, leggesi l'espressione del valore in cifre; l'espressione di detto valore, su tutti i tre tagli, è impressa in nero mentre i colori di tutta la parte ornamentale dei segnatasse stessi sono i seguenti:

Segnatasse-vaglia da cent. 20 — Bleu cobalto
» » » 40 — Verde smeraldo
» » » 50 — Viola

Serie 2ª Tagli da L. 1, 2 e 3.

Il disegno ornamentale è costituito da una maschia figura nuda di genio alato, ad ali spiegate, munito alla cintola di drappo svolazzante, che sostiene col braccio sinistro, teso in alto, una fiaccola intensamente raggiante, e con lo sguardo fisso verso sinistra scruta in lontananza; detta figura campeggia su fondo lineato, a fine tratteggio orizzontale, racchiuso in cornice rettangolare a doppio filetto rettilineo.

Nella parte superiore dell'ornato, su campo tratteggiato inclinato, si legge la parola: « Segnatasse » e nella parte inferiore leggesi la parola: « Vaglia ».

Nei quattro interspazi a triangoli rettangoli, risultanti agli angoli del segnatasse, si osservano rigogliose piante e fogli di palma.

Lateralmente alla figura suddescritta campeggiante nel segnatasse, in due spazi ottagonali lasciati in bianco è indicato il valore del segnatasse stesso; la lettera L in quello a sinistra, il numero in quello di destra ambedue queste indicazioni sono stampate in nero, mentre i colori della parte ornamentale dei segnatasse della seconda serie sono i seguenti:

Segnatasse-vaglia da L. 1 — color terra di Siena bruciata
» » 2 — » seppia naturale
» » 3 — » rosso porpora.

Art. 3.

I segnatasse-vaglia da usarsi nelle Colonie porteranno le seguenti sovrastampe: Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia italiana, e quelli recanti quest'ultima sovrastampa anche i seguenti valori in moneta locale.

Il segnatasse da cent. 20 besa 10
» da cent. 40 » 20
» da cent. 50 » 40
» da L. 1 » 80
» da L. 2 rupie 1
» da L. 3 » 3

Art. 4.

I segnatasse-vaglia dei sei tagli anzidetti hanno il trattamento contabile comune agli altri segnatasse e di essi è rigorosamente vietata la vendita al pubblico, anche a scopo filatelico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, *foglio* 183. — GRANATA.

REGIO DECRETO 4 marzo 1924, n. 576.

Dichiarazione di fuori uso dei francobolli con sovrastampa in nero ed in violetto « La Canea ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 8 aprile 1906, n. 150, che autorizza l'impressione della sovrastampa in nero « La Canea » sui francobolli in uso nel Regno, e cioè su quelli da uno, due, cinque, dieci e venticinque centesimi emessi in virtù del R. decreto 6 giugno 1901, n. 255, su quelli da quaranta, quarantacinque e cinquanta centesimi e da una e cinque lire emessi in virtù del R. decreto 12 settembre 1901, n. 442, su quello da 15 centesimi su 20 emesso in virtù del R. decreto 5 agosto 1905, n. 464, e sul francobollo espresso da 25 centesimi emesso in virtù del R. decreto 3 maggio 1903, n. 208;

Visto il decreto Ministeriale in data 10 novembre 1906, che mette in corso i francobolli predetti a datare dal 15 novembre 1906;

Visto che nel 1907 la sovrastampa stessa fu impressa sui francobolli del Regno da 5 e 10 centesimi emessi in virtù del R. decreto 5 aprile 1906, n. 148, e negli anni 1909 e 1910 sui francobolli del Regno da venticinque, quaranta e cinquanta centesimi emessi in virtù del R. decreto 20 ottobre 1907, n. 758;

Visto che nel gennaio 1912 la sovrastampa medesima fu impressa in violetto sul francobollo del Regno da cent. 15 emesso in virtù del R. decreto 28 febbraio 1909, n. 156;

Ritenuto che l'ufficio postale italiano di La Canea venne chiuso il 31 dicembre 1914, onde fin da quel giorno è cessato l'uso dei francobolli sovrastampati di cui sopra;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I francobolli con sovrastampa in nero e in violetto « La Canea » usati per la francatura delle corrispondenze in partenza dal predetto ufficio a cominciare dal 15 novembre 1906 fino a tutto il 31 dicembre 1914, sono da considerarsi fuori corso e quindi non più validi per la francatura delle corrispondenze, nè per l'ammissione al cambio.

Art. 2.

Sono pure da considerarsi fuori corso e quindi non più valide per le corrispondenze, nè per l'ammissione al cambio, le cartoline postali del Regno munite della sovrastampa predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 1. — GRANATA.

REGIO DECRETO 6 aprile 1924, n. 574.

Contributo a carico del comune e della provincia di Sondrio per il mantenimento dei Regi istituti medi di istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 5, comma 2° del Nostro Decreto 11 marzo 1923 n. 685;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi annui che il Comune di Sondrio deve corrispondere all'Erario pel mantenimento dei Regi istituti medi d'istruzione, sono fissati, a decorrere dal 1° ottobre 1923, nella seguente misura:

Per il R. Liceo-ginnasio L. 30.000;
Per il R. Istituto magistrale L. 17,500;
Per la R. Scuola complementare L. 15,000.

Art. 2.

Il contributo annuo che la provincia di Sondrio deve corrispondere all'Erario pel mantenimento del R. Istituto tecnico è fissato a decorrere dal 1° ottobre 1923, nella misura di L. 42,500.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 187. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 aprile 1924, n. 596.

Istituzione del Ministero delle comunicazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 luglio 1904, n. 372;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito il Ministero delle comunicazioni dal quale dipenderanno gli uffici ed i servizi ora dipendenti dal Ministero delle poste e dei telegrafi, dal Commissariato della marina mercantile e dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi e il Commissariato della marina mercantile sono soppressi.

Art. 3.

Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6 e 9 della legge 7 luglio 1907, n. 479, e il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1681.

Il Commissario straordinario per l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato cessa dalle sue funzioni.

Art. 4.

Con altro Nostro decreto sarà provveduto all'ordinamento degli uffici e dei servizi centrali che costituiranno il Ministero delle comunicazioni. Frattanto il servizio delle nuove costruzioni ferroviarie passa temporaneamente alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici. Le altre funzioni già spettanti al Commissario straordinario per l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono deferite nel frattempo al Ministero delle comunicazioni.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 3 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 22. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 aprile 1924, n. 583.

Scioglimento del Consorzio autonomo delle cooperative della provincia di Ravenna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 febbraio 1913, n. 250, con cui il Consorzio autonomo delle cooperative della provincia di Ravenna, con sede in Ravenna, fu legalmente riconosciuto, ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422;

Visto il decreto Ministeriale 29 novembre 1923, col quale fu provveduto allo scioglimento del Consiglio di amministrazione del detto Consorzio e alla nomina di un amministratore provvisorio, nonchè il successivo decreto Ministeriale in data 27 febbraio 1924, col quale furono prorogati i poteri dell'amministratore suddetto;

Vista la relazione dell'amministratore provvisorio del Consorzio;

Ritenuto che la situazione patrimoniale dell'Ente, quale risulta dagli accertamenti eseguiti dal predetto amministratore provvisorio, sia tale da rendere impossibile un riordinamento del Consorzio, che ne assicuri il regolare funzionamento in relazione ai fini per i quali esso fu costituito;

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700, che sopprime, fra gli altri corpi consultivi già dipendenti dai cessati Ministeri dell'agricoltura, e dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale, anche la Commissione centrale per le cooperative;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consorzio autonomo delle cooperative della provincia di Ravenna, son sede in Ravenna, riconosciuto legalmente col R. decreto 16 aprile 1913, n. 250, è sciolto.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla nomina dei liquidatori del Consorzio, ai sensi dell'art. 86 del regolamento approvato col R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1924.

Atti del Governo, registro 224, foglio 20. — GRANATA

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1924.

Nomina dei liquidatori del Consorzio autonomo delle cooperative della provincia di Ravenna, con sede in Ravenna.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 24 aprile 1924, n. 583, col quale viene sciolto il Consorzio autonomo delle cooperative della provincia di Ravenna, con sede in Ravenna;

Visto l'art. 86 del regolamento approvato col R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278:

Decreta:

Articolo unico.

I signori Calvetti rag. Gaetano, Daddi avv. Pietro e Gardi dott. Guido, sono nominati liquidatori del Consorzio autonomo delle cooperative della provincia di Ravenna, con sede in Ravenna, con il compito di provvedere alla relativa liquidazione a norma degli articoli 90 e 91 del citato regolamento 12 febbraio 1911, n. 278.

Roma, addì 25 aprile 1924.

Il Ministro: CORBINO.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Seregno e Saronno (Milano).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 17 febbraio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Seregno, in provincia di Milano.

MAESTÀ,

Durante l'esecuzione di un'inchiesta sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Seregno, sorta dalle elezioni generali del 1920, i consiglieri comunali, compresi i membri della Giunta municipale, rassegnarono in massa le dimissioni dalla carica, rendendo necessario affidare la provvisoria gestione della civica azienda ad un Commissario prefettizio.

Le indagini effettuate dall'inquirente, hanno posto in luce le difficili condizioni finanziarie del Comune; la deficienza delle scritture contabili; l'irregolare erogazione delle spese; l'eccessivo ammontare di spese forzose o di compensi liquidati ad amministratori o dipendenti comunali: l'applicazione partigiana delle tasse; l'irregolare gestione e lo scarso gettito del dazio, tenuto in economia; l'anormale andamento dei servizi, la disordinata gestione in genere della civica azienda e del pubblico denaro.

Poichè tale situazione ha determinato un vivo malcontento e reso anormali le condizioni locali dello spirito pubblico, per modo che non appare possibile procedere sollecitamente alla convocazione dei comizi per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, è indispensabile conferire al Commissario i maggiori poteri che gli consentano di dare opera ad un radicale riassetto delle finanze e dei servizi comunali.

Ho, pertanto, l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del predetto Commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Seregno, in provincia di Milano è sciolto.

Art. 2.

Il sig. gr. uff. Federico Spairani è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a norma del citato decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 3 marzo 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Saronno, in provincia di Milano.

MAESTÀ,

Sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Saronno, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata recentemente eseguita un'inchiesta che ha posto in luce numerose e gravi irregolarità.

L'inquirente ha rilevato come l'azione dell'Amministrazione si sia svolta con persistente inosservanza delle disposizioni di legge, particolarmente in materia di assunzione di impegni e di esecuzione di lavori e forniture. Spese facoltative sono state infatti effettuate, nonostante che la V Sezione del Consiglio di Stato, dietro ricorso di alcuni contribuenti, ne avesse disposto la radiazione dal bilancio; è stata data esecuzione a provvedimenti onerosi senza la necessaria approvazione dell'autorità di vigilanza o tutela e, talora, in eccedenza agli stanziamenti; la ripartizione del carico tributario è sperequata: la gestione del dazio è tenuta senza regolari convenzioni con i contribuenti abbonati, e sono state fatte condizioni di eccessivo favore ad una cooperativa di consumo, alcuni maggiorenti della quale fanno parte del Consiglio comunale; sono state, inoltre, attuate modificazioni di tariffa senza la prescritta approvazione.

All'esecuzione di lavori o forniture si provvede in economia o a trattativa privata con procedura irregolare, e fra i fornitori abituali del Comune figurano due assessori; l'azienda municipalizzata del gas è stata gestita irregolarmente, causando rilevanti perdite al Comune; di recente ne è stata effettuata la cessione ad una società privata, senza che la relativa convenzione sia stata approvata dalle autorità competenti.

L'Amministrazione, in genere, della civica azienda è stata caratterizzata da una voluta trascuranza delle norme che regolano l'attività degli Enti locali e guidata spesso più da interessi elettorali che dall'intendimento di tutelare quelli generali dell'Ente.

Tale stato di cose ha provocato fra la popolazione una legittima reazione, che ha già dato luogo ad incidenti, finora contenuti dal tempestivo intervento delle autorità politiche, ma che, col perdurare dell'attuale situazione potrebbero degenerare in pericolosi turbamenti della pubblica quiete.

Anche ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di un radicale riassetto dell'azienda, rendono, quindi, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Saronno, in provincia di Milano, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Farufini comm. Angelo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1924.

Impiego dello spirito adulterato nell'industria della preparazione delle cordicine di budella per suture chirurgiche (cattgut).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18, primo comma, del testo unico di legge sugli spiriti 16 settembre 1909, n. 704, modificato dall'articolo 3 del R. decreto 5 marzo 1920, n. 206;

Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento sugli spiriti 25 novembre 1909, n. 762;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

L'industria della fabbricazione delle cordicine di budella per suture chirurgiche (cattgut) è ammessa a godere delle agevolezze consentite all'alcool denaturato.

Art. 2.

L'adulterazione dello spirito impiegato nelle operazioni preliminari di sgrassatura delle budella sarà effettuata col seguente denaturante:

litri 4 di benzina del petrolio;
litri 1 di benzolo greggio;
grammi 10 di acido picrico

per ogni ettolitro da denaturare.

Art. 3.

L'adulterazione dello spirito impiegato nella preparazione delle cordicine di budella per suture chirurgiche (cattgut) sarà effettuata col seguente denaturante:

sublimato corrosivo	grammi	100
essenza di ginepro estratta dalle bacche	»	600
glicerina	»	4000
cloroformio	»	5000

per ogni ettolitro da denaturare.

Art. 4.

Il denaturante di cui all'art. 2 sarà fornito dal Laboratorio denaturanti di Milano al prezzo di L. 36 per ogni ettolitro di spirito da denaturare, quello di cui all'art. 3 sarà fornito dalla ditta previa verificazione da parte del predetto Laboratorio.

Roma, addì 30 aprile 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1924.
Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Bologna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Decreta:

Ai sensi ed agli effetti delle suaccennate disposizioni vien pubblicato il seguente schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Bologna:

N. d'ord.	Denominazione da valle verso monte	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Canale Zena o della Botte	Reno	Bologna - Granarolo-Budrio-Baricella Molinella-Argenta (Prov. di Ferrara)	Dallo sbocco in Reno fino ad Alberino.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del su citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno coloro che vi hanno interesse hanno diritto di farvi opposizione e la provincia di Siena potrà presentare le sue osservazioni.

L'ufficio del Genio civile di Siena è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 aprile 1924.

p. *Il Ministro*: ISACCO.

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Ville San Pietro e di Bordighera.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Veduto il R. decreto 3 gennaio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Ville San Pietro;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Ville San Pietro è prorogato di due mesi.

Imperia, addì 28 aprile 1924.

Il Prefetto: RIZZATTI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Bordighera;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la definizione di alcuni problemi amministrativi e la sistemazione dei servizi pubblici e precipuamente l'essenziale questione dell'acquedotto pubblico;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bordighera è prorogato di tre mesi.

Imperia, addì 14 aprile 1924.

Il Prefetto: RIZZATTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 5 all'11 maggio 1924 è stata fissata in L. 432, rappresentanti 100 dazio nominale e 332 aggiunta cambio.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 33.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 79 — Data della ricevuta: 4 settembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione della ricevuta: notaro Carlo Garufi fu Pasquale, domiciliato a Castellammare del Golfo, per conto di Navarra Maria di Vincenzo e Giunchiglia Giuseppe di Placido, coniugi — Titoli del debito pubblico al portatore: n. 5 — Ammontare della rendita: L. 1000 — Consolidato 5 % — Decorrenza 1º luglio 1923).

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, 19 aprile 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 102

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 2 maggio 1924.

	Media		Media
Parigi	144 72	Belgio	120 82
Londra	97 924	Olanda	8 38
Svizzera	396 82	Pesos oro	16 80
Spagna	308 12	Pesos carta	7 30
Berlino	—	New-York	22 317
Vienna	0 0315	Oro	430 61
Praga	65 86		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	83 90
	3.50 % » (1902)	79 —
	3.00 % lordo	52 —
	5.00 netto	98 01
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	83 77

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi postali — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di dicembre 1923*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati estinti, smarriti prescritti o annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di dicembre	111	44.036	52,157	—	222,866	210,005
Mesi precedenti	—	576,662	376.313	—	2,547.241	2,716,490
Somme totali dell'anno in corso	111	620 698	428.470	192.228	2,770.107	2,926.495
Anni 1876-1922	11,037	25,339.783	18,244.724	7,095.059	118.225.794	90.760.648
Somme complessive	10.926	25.960.481	18.673.194	7,287.287	120,995.901	93.687.143

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di dicembre	292,334,917.27	—	292,334,917.27	213,391.330.42	78.943,586,85
Mesi precedenti	2,665,691.803.63	235,034,810.31	2.900.726.613.94	2.628.984.944.82	271,741,669.12
Somme totali dell'anno in corso	2,958.026.720.90	235,034,810.31	3,193.061.531.21	2,842.376.275.24	350.685.255.97
Anni 1876-1922	31,157,322.717.85	1,657,311.854.49	32.814.634.572.34	24,183.180.898.11	8.631,453.674.23
Somme complessive	34,115,349,438.75	1,892,346,664.80	36,007,696.103.55	27,025,557.173.35	8,982.138,930.20

LIBRETTI AL PORTATORE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati o duplicati	Ultimati estinti, smarriti, prescritti o annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di dicembre	12	682	148	534	2,529	2.361
Mesi precedenti	4	6.164	1.781	4.383	26.643	27.424
Somme totali dell'anno in corso	16	6,846	1.929	4.917	29.172	29.785
Anni 1915-1922	385	48.849	16.006	32 843	168.395	147.436
Somme complessive	401	55.695	17.935	37 760	197.567	177.221

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di dicembre	2,216,498.84	—	2,216.498.84	1,739,859.61	476.639.23
Mesi precedenti	22,374,196.39	603,161.95	22.977.358.34	21 150 602.36	1,826 755.98
Somme totali dell'anno in corso	24.590.695.23	603,161.95	25.193 857.18	22.890 461.97	2,303.395.21
Anni 1915-1922	104.075.911.39	2.023.663.45	106.099.574.84	82.278 854.08	23.820 720.76
Somme complessive	128,666,606.62	2,626,825.40	131,293,432.02	105,169,316.05	26,124,115.97

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di dicembre	1,947	1,466	481	2.462	4,089,510.56	2,590	5,852.603.78	—
Mesi precedenti	19,968	14,855	5,113	28,717	55,366,080.06	33,008	45,213,688.57	—
Somme totali dell'anno in corso.	21.915	16,321	5.594	31,179	59,455.590.62	35,598	51,066,292.35	8,389,298.27
Anni 1883-1922	332,369	209,997	122,372	1,658.762	1,086,487,902.67	2,392,193	1,022,122.148.93	64,365,753.74
Somme complessive	354,284	226;318	127,966	1,689,941	1,145,943,493.29	2,427,791	1,073,168,441.28	72,755,052.01

ACQUISTI DI RENDITA
e depositi nella Cassa dei depositi e prestiti.

	Quantità	Importo
Mese di dicembre	1,172	8.787 256.32
Mesi precedenti	11.569	66,330,660.13
Somme dell'anno in corso	12,741	75.117 916.45
Anni 1876-1922	527.938	936,444,218.87
Somme complessive	540 679	1,011,562,135.32

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719 per la riforma contabile.

	Quantità
Mese di dicembre	143
Mesi precedenti	1,599
Somma dell'anno in corso	1,742
Anni 1909-1922	4.687.190
Somma complessiva	4,6 8.932

Rimasti in corso N. 175,489.

SOMME
cadute in prescrizione.

	Importo
Mese di dicembre	597,556.82
Mesi precedenti	—
Somme dell'anno in corso	597,556.82
Anni 1905-1922	6,421.107.20
Somme complessive	7,018,664.02

RIMESSE
degli italiani residenti all'estero.

	Quantità dei depositi	Importo
Mese di dicembre	7,826	68.408 384.50
Mesi precedenti	63,694	415.165,664.50
Somme dell'anno in corso	71.520	483.574.048 70
Anni 1890-1922	1,913.005	4,858.302.425.59
Somme complessive	1,984,525	5,341,876,474.29

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.